

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ministero della giustizia, irragionevole durata del processo, equa riparazione: modelli di dichiarazione da rilasciare da parte del creditore alla p.a. debitrice (art. 5-sexies l. 89/2001)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 ottobre 2016

Approvazione dei modelli di dichiarazione da rilasciare da parte del creditore alla amministrazione debitrice di somme liquidate a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'articolo 5 -sexies, legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni.

Pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 258 del 4-11-2016

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 ottobre 2016.

Approvazione dei modelli di dichiarazione da rilasciare da parte del creditore alla amministrazione debitrice di somme liquidate a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi dell'articolo 5-sexies, legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante la «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile», ed in particolare: l'art. 5-sexies, comma 1, che stabilisce l'onere, per il creditore di somme liquidate in suo favore, di rilasciare una dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo; l'art. 5-sexies, comma 3, per il quale con decreti del Ministero delle finanze e del Ministero della giustizia sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1; l'art. 5-sexies, comma 9, per il quale i pagamenti si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori, mentre sono possibili i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario solo se di importo non superiore a 1.000 euro;

Visto il codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ed in particolare l'art. 35 relativo all'obbligo di pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, della modulistica necessaria da allegare ai procedimenti ad istanza di parte;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il testo unico sulla documentazione amministrativa ed in particolare: l'art. 21 relativo alla autenticazione delle sottoscrizioni di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione; l'art. 38 relativo alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione; l'art. 46 relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni; l'art. 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; l'art. 76 circa la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci e della formazione e dell'uso di atti falsi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno 2007, al n. 4, foglio n. 128, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione dei modelli di dichiarazione ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, con conseguente pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia della modulistica indicata al comma 3 del predetto art. 5-sexies, onde consentire all'amministrazione debitrice di provvedere tempestivamente alla liquidazione delle somme dovute ai creditori, attesa la pluralità delle azioni giudiziarie intraprese dai creditori;

Valutati gli esiti dell'istruttoria sulla modulistica attualmente in uso svolta dagli uffici del Dipartimento per gli affari di giustizia in raccordo con i competenti uffici della Direzione dei servizi del tesoro;



Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei modelli di dichiarazione

1. Con il presente provvedimento sono approvati, ai sensi dell'art. 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, i modelli di dichiarazione che il creditore rilascia all'amministrazione debitrice, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo per la irragionevole durata del processo.

2. I modelli di cui al comma 1, allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, sono così denominati: allegato A) mod. Pinto persona fisica; allegato B) mod. Pinto persona giuridica; allegato C) mod. Pinto antistatario; allegato D) mod. DSAN-eredi.

Art. 2.

Documentazione

1. I modelli di dichiarazione di cui all'art. 1, sottoscritti dal dichiarante, devono essere trasmessi con le modalità di cui all'art. 38 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Ai predetti modelli deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- b) copia del tesserino del codice fiscale o tesserino sanitario del dichiarante;
- c) copia di ogni altro documento espressamente menzionato nei moduli come sopra approvati.

3. Quando l'amministrazione rileva la necessità di richiedere ulteriore documentazione al fine di poter espletare una corretta procedura di pagamento provvede a farne espressa richiesta al creditore.

4. Nel caso di cui al comma 3, si applica l'art. 5-sexies, comma 4, legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 3.

Modifiche alla modulistica

1. Le modifiche alla modulistica, che si rendono necessarie anche per effetto di norme sopravvenute, sono adottate con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e ne viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

Pubblicazione

1. La modulistica adottata con il presente decreto è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia e sostituisce integralmente quella attualmente pubblicata.

Art. 5.


Efficacia

1. I creditori di provvedimenti notificati successivamente all'adozione del presente decreto trasmettono la dichiarazione e la documentazione avvalendosi esclusivamente della modulistica approvata ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2016

Il Capo del Dipartimento: MURA



A)
Art. 1 Comma 2

mod. Pinto persona fisica

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione)

Io sottoscritto/a (cognome) (nome)
c-mail P.E.C. tel.

in relazione a:

A	decreto ex L. 89/2001 Corte d'appello di del ____/____/____
	RG cron rep.....
	depositato il ____/____/____ notificato il ____/____/____
A1	passato in giudicato
A2	opposto ex art. 5ter L. 89/2001 e definito con decreto ex L. 89/2001 Corte d'appello di.....
	RG cron rep.....
	depositato il ____/____/____ notificato il ____/____/____
A3	impugnato in Corte di cassazione RG il cui giudizio è:
	<input type="radio"/> non definito <input type="radio"/> definito con sentenza n. del ____/____/____
	depositata il ____/____/____ notificata il ____/____/____


consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del citato DPR, sotto personale responsabilità

DICHIARO

B	B1 in qualità di ricorrente nel procedimento ex L. 89/2001
	B2 in qualità di erede di ⁽¹⁾ (cognome) (nome)
	nato il ____/____/____ a prov. ____
	deceduto il ____/____/____ a prov. ____

C	i mie: dati anagrafici e fiscali:	
	Codice fiscale: _____	
	Nato il ____/____/____ a	prov. ____
	Residente a	prov. ____
	Indirizzo	CAP _____

1. Indicare le generalità del de cuius anche ove gli eredi abbiano agito in qualità di ricorrenti; in entrambi i casi dovrà essere compilato ed allegato il modulo DSAN eredi




mod. Pinto persona fisica

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

D	in relazione al Decreto Corte d'appello
<input type="checkbox"/> di non avere proposto azioni esecutive <input type="checkbox"/> di avere proposto le seguenti azioni esecutive:	
D1	Atto di pignoramento Tribunale di RGE
<input type="checkbox"/> presso il Terzo <input type="checkbox"/> presso il debitore Ministero della giustizia <input type="checkbox"/> definito con ordinanza di assegnazione n. <input type="checkbox"/> ⁽²⁾	
D2	ricorso per l'ottemperanza al TAR RG
<input type="checkbox"/> definito con sentenza n. <input type="checkbox"/> non definito	
D3	<input type="checkbox"/> di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive <input type="checkbox"/> di aver percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
<input type="radio"/> in tutto <input type="radio"/> in parte per un importo pari ad €	
E	in relazione alla Sentenza della Corte di cassazione
<input type="checkbox"/> di non avere proposto azioni esecutive <input type="checkbox"/> di avere proposto le seguenti azioni esecutive:	
E1	Atto di pignoramento Tribunale di RGE
<input type="checkbox"/> presso il Terzo <input type="checkbox"/> presso il debitore Ministero della giustizia <input type="checkbox"/> definito con ordinanza di assegnazione n. <input type="checkbox"/> ⁽²⁾	
E2	ricorso per l'ottemperanza al TAR RG
<input type="checkbox"/> definito con sentenza n. <input type="checkbox"/> non definito	
E3	<input type="checkbox"/> di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive <input type="checkbox"/> di aver percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive
<input type="radio"/> in tutto <input type="radio"/> in parte per un importo pari ad €	
F	Altre eventuali dichiarazioni
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

2. Indicare se "estinto", "in attesa di udienza" ecc.



mod. Pinto persona fisica

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

L Di essere informato che⁽⁵⁾:

1. i **dati personali** acquisiti da questo Ministero, attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la trasmissione di copia del proprio documento d'identità, **sono indispensabili** ai fini dell'esecuzione del provvedimento che ha liquidato l'equa ripartizione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo.
2. il rifiuto di comunicare i predetti **dati personali**, pertanto, comporterà l'impossibilità per questo Ministero di adempiere all'obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
3. i **dati personali** acquisiti verranno **trattati e conservati**, anche con l'ausilio di strumenti informatici, **esclusivamente** allo scopo di provvedere al pagamento dell'indennizzo riconosciuto nelle procedure oggetto della presente dichiarazione;
4. il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la **comunicazione dei dati personali** raccolti ad **altri Organi della Pubblica Amministrazione** per l'espletamento di attività strettamente connesse e/o strumentali all'esecuzione della procedura di pagamento oggetto della presente dichiarazione.

M La presente dichiarazione consta di quattro pagine.


Firma

Data

L. 89/2001—art. 5-sexies. Modalità di pagamento

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'*articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

5. INFORMATIVA resa ai sensi della Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni



B)
Art. 1 Comma 2

mod. Pinto - persona giuridica

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione)

Io sottoscritto/a
(cognome) (nome)

e-mail P.E.C. tel.

Codice fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Cognome Nome

Nato a prov. | | |

Residente a prov. | | |

Indirizzo: CAP | | | | | |

A in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Ente⁽¹⁾
ricorrente nel procedimento ex L. 89/2001

in relazione a:

B decreto ex L. 89/2001 Corte d'appello di del | | | / | | | / | | | | | |

RG cron rep.....

depositato il | | | / | | | / | | | | | | notificato il | | | / | | | / | | | | | |

B1 passato in giudicato

B2 opposto ex art. 5ter L. 89/2001 e definito con decreto ex L. 89/2001 Corte d'appello di

RG cron rep.....

depositato il | | | / | | | / | | | | | | notificato il | | | / | | | / | | | | | |

B3 impugnato in Corte di cassazione RG il cui giudizio è:

non definito definito con sentenza n. del | | | / | | | / | | | | | |

depositata il | | | / | | | / | | | | | | notificata il | | | / | | | / | | | | | |

consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del citato DPR, sotto personale responsabilità

DICHIARO

C i dati anagrafici e fiscali della Ditta/Società/Ente

Codice fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Partita IVA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sede sociale prov. | | |

Indirizzo CAP | | | | | |

Iscrizione Camera di Commercio di al n.

1. Indicare la Denominazione/Ragione Sociale



mod. Pinto - persona giuridica

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

M Di essere informato che⁽⁶⁾:

1. i **dati personali** acquisiti da questo Ministero, attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la trasmissione di copia del proprio documento d'identità, **sono indispensabili** ai fini dell'esecuzione del provvedimento che ha liquidato l'equa riparaione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo.
2. il rifiuto di comunicare i predetti **dati personali**, pertanto, comporterà l'impossibilità per questo Ministero di adempiere all'obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
3. i **dati personali** acquisiti verranno **trattati e conservati**, anche con l'ausilio di strumenti informatici, **esclusivamente** allo scopo di provvedere al pagamento dell'indennizzo riconosciuto nelle procedure oggetto della presente dichiarazione;
4. il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la **comunicazione dei dati personali** raccolti ad **altri Organi della Pubblica Amministrazione** per l'espletamento di attività strettamente connesse e/o strumentali all'esecuzione della procedura di pagamento oggetto della presente dichiarazione.

N La presente dichiarazione consta di quattro pagine.


Firma

Data

L. 89/2001—art. 5-sexies. Modalità di pagamento

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'*articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

6 INFORMATIVA resa ai sensi della Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni



C)
Art. 1 Comma 2

mod. Pinto - antistatario

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione)

Io sottoscritto/a (cognome) (nome)

e-mail P.E.C. tel.

in relazione a:

A	decreto ex L. 89/2001 Corte d'appello di del ____/____/____
	RG cron rep.....
	depositato il ____/____/____ notificato il ____/____/____
A1	passato in giudicato
A2	opposto ex art. 5ter L. 89/2001 e definito con decreto ex L. 89/2001 Corte d'appello di
	RG cron rep.....
	depositato il ____/____/____ notificato il ____/____/____
A3	impugnato in Corte di cassazione RG il cui giudizio è:
	<input type="radio"/> non definito <input type="radio"/> definito con sentenza n. del ____/____/____
	depositata il ____/____/____ notificata il ____/____/____


consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del citato DPR, sotto personale responsabilità

DICHIARO

B	B1 in qualità di procuratore antistatario
	B2 in qualità di erede del procuratore antistatario ⁽¹⁾ (cognome) (nome)
	nato il ____/____/____ a prov. ____
	deceduto il ____/____/____ a prov. ____

C	nel procedimento:
a	decreto Corte d'appello di del ____/____/____
	RG cron rep.....
b	Sentenza Corte di cassazione n. del ____/____/____
c	Ordinanza di assegnazione crediti n. RGE del ____/____/____
	Tribunale di
d	Sentenza di ottemperanza n. TAR del ____/____/____
e
f
g

1. Indicare le generalità del de cuius e allegare il modulo DSAN_eredi^{1/A}



mod. Pinto - antistatario

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

N Di essere informato che⁽⁷⁾:

1. i **dati personali** acquisiti da questo Ministero, attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la trasmissione di copia del proprio documento d'identità, **sono indispensabili** ai fini dell'esecuzione del provvedimento che ha liquidato l'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo.
2. il rifiuto di comunicare i predetti **dati personali**, pertanto, comporterà l'impossibilità per questo Ministero di adempiere all'obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
3. i **dati personali** acquisiti verranno **trattati e conservati**, anche con l'ausilio di strumenti informatici, **esclusivamente** allo scopo di provvedere al pagamento dell'indennizzo riconosciuto nelle procedure oggetto della presente dichiarazione;
4. il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la **comunicazione dei dati personali** raccolti ad **altri Organi della Pubblica Amministrazione** per l'espletamento di attività strettamente connesse e/o strumentali all'esecuzione della procedura di pagamento oggetto della presente dichiarazione.

O La presente dichiarazione consta di quattro pagine.


Firma

Data

L. 89/2001—art. 5-sexies. Modalità di pagamento

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'*articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprendività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancata, incompleta o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

7. INFORMATIVA resa ai sensi della Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni



mod. DSAN-eredi

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

B che pertanto, gli eredi sono:

1 (cognome) (nome) (legame di parentela) nato il ____/____/____ a..... prov. ____
2 (cognome) (nome) (legame di parentela) nato il ____/____/____ a..... prov. ____
3 (cognome) (nome) (legame di parentela) nato il ____/____/____ a..... prov. ____
4 (cognome) (nome) (legame di parentela) nato il ____/____/____ a..... prov. ____
5 (cognome) (nome) (legame di parentela) nato il ____/____/____ a..... prov. ____

C1 che gli eredi indicati al/ai punto/i ____ sono maggiori di età e hanno la piena capacità di agire;

C2 che gli eredi indicati al/ai punto/i ____ non ha/hanno piena capacità di agire in quanto:


minori

altro

e sono legalmente rappresentati dal/i Sig./ri indicati nel/i rispettivo/i provvedimento/i di nomina dell'Autorità Giudiziaria (indicare gli estremi del/i provvedimento/i);

D1 che gli eredi non sono incorsi in cause di indegnità a succedere;

D2 che gli eredi indicati al/ai punto/i ____ è/sono stato/i dichiarato/i indegno/i con provvedimento/i, dell'Autorità Giudiziaria e che non sono stati riabilitati (indicare gli estremi del/i provvedimento/i):



mod. DSAN-eredi

PAGAMENTO SOMME LEGGE PINTO

- E** che il/i Sig./ri

 ha/hanno rinunciato all'eredità come da atto di rinuncia registrato (*indicare gli estremi del/i provvedimento/i*):.....

- F1** che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è mai stata pronunciata sentenza di separazione personale con addebito o sentenza di divorzio passata in giudicato;
- F2** che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di separazione personale senza addebito;
- F3** che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di separazione personale con addebito a carico di
- F4** che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di divorzio passata in giudicato;
- G** che alla presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti⁽²⁾:
- copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante
-
-
-
-
-
- H** di essere informato che⁽³⁾:
1. i **dati personali** acquisiti da questo Ministero, attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la trasmissione di copia del proprio documento d'identità, **sono indispensabili** ai fini dell'esecuzione del provvedimento che ha liquidato l'equa ripartizione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo.
 2. il rifiuto di comunicare i predetti **dati personali**, pertanto, comporterà l'impossibilità per questo Ministero di adempiere all'obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
 3. i **dati personali** acquisiti verranno **trattati e conservati**, anche con l'ausilio di strumenti informatici, **esclusivamente** allo scopo di provvedere al pagamento dell'indennizzo riconosciuto nelle procedure oggetto della presente dichiarazione;
 4. il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la **comunicazione dei dati personali** raccolti ad **altri Organi della Pubblica Amministrazione** per l'espletamento di attività strettamente connesse e/o strumentali all'esecuzione della procedura di pagamento oggetto della presente dichiarazione.
- I** Che la presente dichiarazione consta di tre pagine.

Firma

Data.....

3. barrare la casella corrispondente al/i documento/i che si allega/no; le copie dei documenti di identità devono essere tutte leggibili in ogni loro parte, in corso di validità e il dichiarante identificabile tramite queste

4. **INFORMATIVA** resa ai sensi della Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

